

Agli Ordini Provinciali
dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri

LORO SEDI

INFORMATIVA

- **Approvazione ministeriale delle modifiche al Regolamento del Fondo di Previdenza Generale e del nuovo Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata**

I Ministeri vigilanti, con nota prot. n. 10516 del 13 settembre 2017, hanno approvato le delibere nn. 52 e 53 adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 maggio 2017, concernenti il riordino dei testi regolamentari dei Fondi di previdenza della Fondazione.

Si ricorda, in particolare, che con la delibera n. 52/2017 sono state introdotte modifiche al Regolamento del Fondo di Previdenza Generale mentre con la delibera n. 53/2017 - in conformità a quanto stabilito dal nuovo Statuto - si è provveduto ad unificare i tre Regolamenti dei Fondi Speciali in un unico testo denominato "Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata".

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del nuovo Statuto, infatti, le gestioni previdenziali della Fondazione sono articolate all'interno di due soli Fondi di previdenza:

- a) **Fondo di Previdenza Generale**, articolato in: gestione previdenziale della "Quota A"; gestione previdenziale della "Quota B";
- b) **Fondo della Medicina Convenzionata ed Accreditata** (denominato "Fondo Speciale"), suddiviso in: gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale; gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali e degli addetti alla medicina dei servizi; gestione previdenziale degli specialisti esterni in regime di accreditamento.

Si evidenzia che nei Regolamenti è stato anche sostituito il termine "invalidità" con quello di "inabilità", per recepire le indicazioni Ministeriali intese ad uniformare la terminologia, relativa alle prestazioni conseguite dagli iscritti in caso di inabilità assoluta all'esercizio della professione, a quella in uso presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO).

Si riporta, di seguito, una breve descrizione delle modifiche di maggior rilievo.

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

▪ **Iscrizione Studenti del V° e VI° anno del corso di laurea (art. 1 comma 2, art. 3, comma 3bis)**

Si concretizza la possibilità per gli studenti delle facoltà di Medicina e di Odontoiatria, a partire dal quinto anno del corso di laurea, di iscriversi all'Enpam (art. 1, comma 2). Il versamento è pari alla metà dell'importo del contributo di "Quota A" stabilito per gli iscritti di età inferiore ai 30 anni (art. 3, comma 3 bis). Per il 2018 sarà quindi pari ad euro 110,55.

Sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione (www.enpam.it) un apposito modulo informatico, attraverso il quale gli interessati possono provvedere all'iscrizione all'Ente e scegliere le modalità di versamento della contribuzione.

I giovani aderenti, oltre ad avere l'opportunità di cominciare a costruirsi una posizione previdenziale prima dell'iscrizione all'Albo professionale, potranno godere di garanzie analoghe a quelle riconosciute alla generalità degli iscritti all'Enpam, comprese le tutele assistenziali (anche, quindi, la Long Term Care).

▪ **Contributo ridotto alla gestione Quota B (art. 4)**

La contribuzione ridotta del 2% presso la gestione "Quota B" è stata innalzata al 50% del contributo ordinario (comma 1). Ai redditi prodotti nell'anno 2017, e dichiarati nel 2018, sarà quindi applicata un'aliquota dell'8,25%.

Da tale modifica, sono esclusi i titolari dei redditi intramoenia e i partecipanti al corso di formazione in medicina generale per i quali si è mantenuta l'opzione dell'aliquota contributiva ridotta del 2% (comma 1bis).

▪ **Obbligo contributivo (art. 8)**

Rispetto al precedente Regolamento, sono esclusi dall'obbligo contributivo alla "Quota A" gli iscritti che percepiscono una rendita pensionistica erogata in regime di totalizzazione (comma 1).

Si specifica, peraltro, che l'obbligo contributivo presso la gestione "Quota B" è legato alla titolarità di un reddito libero professionale e prescinde, quindi, dall'età e dal possesso di un trattamento pensionistico (comma 2).

L'esonero contributivo alla gestione "Quota A" per infortunio o malattia, che comportino inabilità temporanea assoluta all'esercizio professionale per una durata superiore a 6 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo, anche non continuativo, di 24 mesi nell'arco degli ultimi 48 mesi, che, ai fini del diritto e della misura delle relative prestazioni previdenziali, verrà considerato come periodo contributivo (comma 3).

▪ **Contributi di riscatto (art. 10)**

Può essere ammesso ai riscatti di laurea e specializzazione l'iscritto che non abbia presentato analoga domanda presso altre forme di previdenza obbligatoria (comma 4). È stato quindi superato il divieto che impediva ai professionisti, in presenza di un'altra copertura previdenziale obbligatoria, di attivare l'operazione di riscatto in favore della gestione "Quota B". L'iscritto, tuttavia, per accedere al riscatto, alla data della domanda deve contribuire alla gestione in misura intera, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento del Fondo.



Sebbene il periodo degli studi universitari possa essere riscattato una sola volta, è possibile per un iscritto a due gestioni Enpam presentare, per esempio, domanda di riscatto del corso degli anni di laurea presso la gestione previdenziale dei medici di medicina generale e una istanza di riscatto degli anni della specializzazione presso la gestione "Quota B", sempreché l'iscritto, contribuente in ambedue le gestioni, abbia separatamente ed in entrambe conseguito i requisiti di anzianità contributiva necessari per presentare la domanda.

È stata anche prevista la possibilità da parte dei superstiti di rinunciare al riscatto (già attivato dall'iscritto deceduto) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di pensione. Analogamente, l'iscritto riconosciuto inabile può rinunciare al riscatto entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda di pensione per inabilità assoluta e permanente all'esercizio professionale. Gli acconti o le rate eventualmente già versate sono in ogni caso computate nella determinazione del trattamento pensionistico (comma 6).

▪ **Riscatto inoccupati (art. 10, commi 14 e 15)**

Gli iscritti possono ora, all'atto della presentazione della domanda di riscatto degli anni di laurea presso la "Quota B", valorizzare il riscatto degli studi universitari che avevano richiesto all'Inps (ai sensi della Legge 247/2007) quando erano giovani neolaureati inoccupati e privi di copertura previdenziale obbligatoria

Tale operazione avviene attraverso il trasferimento alla "Quota B" del relativo montante contributivo, che sarà considerato quale acconto del riscatto stesso (comma 14).

In alternativa, l'iscritto può chiedere il trasferimento del montante contributivo presso la gestione "Quota A" e, in tal caso, le somme trasferite vengono valorizzate, ai fini pensionistici, mediante l'applicazione del metodo di calcolo contributivo (comma 15).

▪ **Indennità per l'inabilità temporanea degli iscritti alla gestione Quota B (art. 17, comma 1 e art. 27bis)**

Tra le prestazioni previdenziali del Fondo viene contemplata anche l'indennità per l'inabilità temporanea dei liberi professionisti, sinora erogata a titolo di prestazione assistenziale (art. 17, comma 1). La disciplina attuativa del nuovo istituto è rinviata all'adozione di un apposito Regolamento in materia, che sarà successivamente sottoposto all'approvazione dei Ministeri vigilanti (art. 27bis).

▪ **Nuovo trattamento pensionistico per gli "iscritti tardivi" Quota B (art. 18, comma 10)**

Per i professionisti che iniziano a contribuire alla gestione "Quota B" dell'Enpam dopo l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia a carico della "Quota A", è stato istituito un nuovo trattamento pensionistico, calcolato con il sistema contributivo ex lege 335/95, al raggiungimento di una anzianità contributiva pari a 5 anni.

▪ **Requisiti pensione anticipata di Quota B (art. 18 bis, comma 2)**

La norma esplicita che per determinare il requisito contributivo utile per accedere alla pensione anticipata, a carico della gestione "Quota B", si potrà tenere conto anche dell'anzianità contributiva non coincidente maturata presso altre gestioni Enpam, ad eccezione della "Quota A", comprendendo in tal senso la contribuzione effettiva, quella ricongiunta e quella che ha già dato luogo a liquidazioni.

▪ **Pensione ordinaria supplementare di Quota B (art. 19)**

È stata prevista l'applicazione dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita al calcolo del supplemento di pensione che spetta ai pensionati che percepiscono il trattamento anticipato e che non hanno ancora maturato il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia (comma 3 bis).

Per gli "iscritti tardivi" già pensionati, invece, il supplemento di pensione è calcolato con il sistema contributivo (comma 3ter).

▪ **Pensione di inabilità (art. 20)**

Con la nuova regolamentazione è divenuta incompatibile la fruizione dell'indennità per inabilità temporanea per i periodi successivi all'accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'iscritto (comma 3).

Gli Uffici dell'Ente assicureranno, pertanto, l'erogazione del trattamento di inabilità temporanea solo per il tempo strettamente necessario ad osservare il termine di preavviso (in caso di risoluzione del rapporto in regime di convenzione o del rapporto di lavoro dipendente) e/o all'espletamento degli adempimenti amministrativi richiesti (ad esempio, chiusura della partita IVA) e, comunque, non oltre 90 giorni dalla ricezione, da parte dell'iscritto, della nota di comunicazione dell'Enpam di riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente.

• **Commissione Centrale per l'accertamento dell'inabilità (art. 22, commi 3 e 5)**

Ai fini dell'erogazione della pensione per inabilità assoluta e permanente è stato disciplinato che nel caso in cui l'iscritto, entro 12 mesi dalla data di comunicazione da parte della Fondazione del riconoscimento dell'inabilità, non provveda a documentare all'Enpam la formale cessazione dell'attività (quale necessario requisito per poter conseguire il relativo trattamento pensionistico), l'erogazione della prestazione sarà subordinata al parere medico-legale della Commissione Centrale, costituita presso la sede dell'Ente (comma 3).

La valutazione della Commissione Centrale sarà, inoltre, richiesta qualora l'iscritto presenti una nuova domanda di pensione di inabilità entro 1 anno dal rigetto della precedente, senza che sia stato previamente inoltrato il ricorso all'Ente, di cui all'art. 33, comma 2, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale (comma 5).

S'invitano pertanto gli Ordini a verificare se il ricorso all'Enpam sia stato esperito o meno. In caso negativo non si dovrà convocare a visita l'iscritto presso la Commissione medica provinciale e dovrà essere trasmessa alla Fondazione solo la nuova domanda di pensione di inabilità.

▪ **Decorrenza pensioni (art. 28)**

Sia per la pensione di vecchiaia sia per quella anticipata, erogate dalla gestione "Quota B", è stato rivisitato il regime delle decorrenze: di norma, la prestazione pensionistica decorre dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda di pensione.

Per la pensione di vecchiaia, alla luce dei coefficienti di maggiorazione previsti in caso di pensionamento ad una età superiore a quella di raggiungimento del relativo requisito anagrafico, la decorrenza è perciò fissata dal mese

successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché quest'ultima venga presentata all'Enpam prima dei 70 anni di età.

Trascorso tale termine, ed entro il successivo quinquennio, la pensione decorre, invece, dal mese successivo a quello di compimento del 70mo anno.

Diversamente, nel caso in cui l'iscritto presenti la domanda di pensione dopo 5 anni dal raggiungimento dei 70 anni, la prestazione pensionistica decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e, in tal caso, l'iscritto ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata al 70mo anno, con esclusione della rivalutazione Istat.

Per quanto sopra esposto, la data di decorrenza della pensione anticipata di "Quota B" non è più quindi legata al solo raggiungimento dei requisiti ma anche alla presentazione della relativa domanda (decorrenza del trattamento dal mese successivo alla richiesta di pensionamento).

Infatti, a fronte dei previsti coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita, da calcolarsi in base all'età anagrafica posseduta all'atto di erogazione della prestazione pensionistica anticipata, la data di presentazione della domanda viene assunta quale certa manifestazione di volontà, da parte dell'iscritto, sulla data di decorrenza del trattamento e, quindi, sulla connessa misura economica.

È, comunque, possibile retrodatare la decorrenza della pensione, nel caso in cui il requisito per l'accesso all'anticipata si perfezioni con l'ultima annualità di reddito dichiarato (condizione che, come è noto, nella gestione "Quota B" si concretizza entro il 31 luglio dell'anno successivo).

La deroga opera, perciò, ove l'iscritto provveda a presentare la domanda di pensione entro l'anno solare successivo a quello di riferimento dell'ultimo reddito prodotto e, in questo caso, la pensione anticipata decorre dal mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo.

A titolo meramente esemplificativo, il dott. Bianchi esercita attività libero professionale e raggiunge il 35mo anno di contribuzione utile al pensionamento con il reddito prodotto nell'anno 2017, da dichiararsi però entro il 31 luglio 2018. Nell'ipotesi che il professionista intenda far decorrere il suo trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2018 (di fatto retrodatandolo) dovrà presentare domanda di pensione all'Enpam dal 1° agosto al 31 dicembre 2018. Diversamente, presentando ad esempio la domanda di pensione nel mese di gennaio 2019, la pensione anticipata avrà decorrenza dal 1° febbraio 2019, ovvero dal mese successivo dalla data di presentazione della relativa richiesta all'Enpam.

■ **Contribuzione a creditore apparente (art. 34, comma 7)**

Sarà possibile trasferire alla "Quota B" i contributi versati erroneamente ad altra gestione previdenziale, quale, ad esempio, la Gestione Separata Inps. La gestione che ha ricevuto l'indebito pagamento, infatti, trasferirà direttamente le somme incassate senza che l'iscritto sia costretto a chiedere il rimborso e contestualmente effettuare, con aggravio di sanzioni, il versamento presso la "Quota B".

L'efficacia della norma è subordinata alla stipula di apposite convenzioni con gli Enti di previdenza interessati.



▪ **Aumento della contribuzione per gli specialisti esterni ad personam (art. 5, comma 2)**

È stato previsto un graduale aumento dell'aliquota contributiva, a totale carico degli specialisti esterni ad personam, nella misura di un punto percentuale annuo. L'incremento opera sia per la branca a visita sia per la branca a prestazione, raggiungendo a regime (nel 2020) rispettivamente il 26% e il 16%.

▪ **Versamenti contributivi con aliquota modulare per gli specialisti esterni (art. 6)**

È stata estesa anche per gli iscritti alla gestione degli specialisti esterni la possibilità, già contemplata per la gestione dei medici di medicina generale, di versare una contribuzione aggiuntiva sotto forma di aliquota modulare, nella misura da 1 a 5 punti percentuali, a totale carico dell'iscritto. Le modalità ed i termini di riscossione saranno disciplinati da apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Enpam.

▪ **Riscatto dei periodi di interruzione per gli specialisti ambulatoriali (art. 9, comma 1, lett. f)**

È stata ampliata la tutela previdenziale degli specialisti ambulatoriali consentendo l'attivazione del riscatto dei periodi di interruzione dell'attività professionale, ancorché antecedenti all'1.1.2013 (nella previgente normativa, tale opportunità poteva essere esercitata esclusivamente per i periodi successivi all'1.1.2013).

▪ **Riscatto dei periodi di interruzione per gli specialisti esterni (art. 9, comma 1, lett. f)**

La facoltà di accesso al riscatto dei periodi di interruzione dell'attività, prevista per le altre gestioni, è stata estesa anche agli specialisti esterni.

▪ **Riscatto di allineamento contributivo per gli specialisti ambulatoriali (art. 9, comma 2)**

Possono accedere al riscatto di allineamento contributivo gli iscritti alla gestione degli specialisti ambulatoriali che hanno maturato un'anzianità contributiva effettiva pari ad almeno 5 anni a decorrere dal 31.12.2012.

▪ **Requisiti per l'accesso ai riscatti (art. 10, comma 1, lettera e)**

Può essere ammesso ai riscatti di laurea e/o specializzazione solo l'iscritto che non abbia presentato analogha domanda di riscatto, per il medesimo titolo, ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi comprese le altre gestioni dell'Enpam.

Sebbene il periodo degli studi universitari possa essere riscattato una sola volta, è possibile per un iscritto a due gestioni Enpam presentare, per esempio, domanda di riscatto del corso degli anni di laurea presso la gestione previdenziale dei medici di medicina generale e una istanza di riscatto degli anni della specializzazione presso la gestione "Quota B", sempreché l'iscritto, contribuente in ambedue le gestioni, abbia separatamente ed in entrambe conseguito i requisiti di anzianità contributiva necessari per presentare la domanda.

- **Contribuzione a creditore apparente (art. 7) - Riscatto: disposizioni in caso di inabilità o decesso (art. 16) – Riscatto inoccupati (art. 19)**

La normativa riferita alle gestioni del Fondo Speciale opera in modo analogo a quanto già rappresentato per il Fondo di Previdenza Generale.

- **Norma di rinvio (art. 59)**

Per quanto non previsto dal Regolamento della Medicina Convenzionata ed Accreditata, si fa riferimento alle norme del Fondo di Previdenza Generale, in quanto applicabili.

Si fa presente inoltre che i nuovi coefficienti per il calcolo della riserva matematica nei casi di riscatti e di ricongiunzioni, deliberati dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 23 del 17 marzo 2017, sono stati approvati con nota ministeriale del 20 settembre 2017 n. 10816.

L'adeguamento dei piani tariffari risponde all'esigenza di individuare valori utili a fronteggiare l'effetto della maggiore aspettativa di vita della popolazione medica e odontoiatrica; determina conseguentemente un più congruo onere relativo alle istanze di riscatto/ricongiunzione presentate dagli iscritti e fornisce riscontro alle richieste Ministeriali, volte alla salvaguardia della stabilità dei Fondi di previdenza gestiti dalla Fondazione.

Infine, i coefficienti di trasformazione, di cui alla Legge 335/1995, per il calcolo della pensione con il sistema contributivo a carico della gestione "Quota A" del Fondo generale e della gestione degli specialisti esterni del Fondo Speciale, sono stati aggiornati con delibera n. 51 del 19 maggio 2017, approvata dai Ministeri vigilanti in data 5 settembre 2017, con nota prot. n. 10209.

Gli Uffici della Fondazione Enpam rimangono a disposizione per ogni utile chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Vittorio Pulci)



Allegati:

Regolamento del Fondo di Previdenza Generale.

Nuovo Regolamento del Fondo della Medicina Convenzionata ed Accreditata.